



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DE FELICE	SUSANNA	Giudice
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 478/2018
depositato il 23/03/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 207/2017 TARI 2015
contro:
MARTINA FRANCA COMUNE

proposto dai ricorrenti:

rappresentato da:

MASTROVITO FRANCESCO
VIA MASSAFRA, 28/P 74015 MARTINA FRANCA TA

rappresentante difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA

rappresentato da:

MASTROVITO MICHELINA
VIA A FIGHERA, 66 74015 MARTINA FRANCA TA

rappresentante difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO VITO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 478/2018

UDIENZA DEL

27/11/2018 ore 09:00

N°

2109


PRONUNCIATA IL:
27 NOV. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30 NOV. 2018

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Angelo PAGANO





SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 473/2018

UDIENZA DEL

27/11/2018 ore 09:00

(segue)

CORSO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA

[The main body of the document is almost entirely obscured by a large, diagonal line drawn across the page.]

[Several lines of text are visible at the bottom right of the page, but they are heavily redacted with thick black bars.]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [REDACTED] adiva questa C.T.P. ed impugnava l'avviso di accertamento notificato dal comune di Martina Franca in data n. 207/17.10.17 per tares anno... 2015....., afferente immobili ricadenti parte nel perimetro urbano e parte in zona industriale, eccependone la nullità, per i motivi appresso indicati.

Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione

L'atto impugnato contiene gli elementi essenziali per pervenire alla individuazione del presupposto di fatto ed al calcolo del tributo, per quanto eventualmente opinabili nel merito, per cui l'eccezione di difetto di motivazione è infondata.

Il principio di autonomia dei singoli periodi di imposta, svincola questo giudice da eventuali accertamenti giudiziari pregressi, che non riguardino situazioni aventi un indubbio carattere di staticità nel tempo.

Trattandosi di accertamento eseguito "a tavolino", cioè senza sopralluogo, non può non tenersi conto, a titolo presuntivo ed in difetto di prova contraria, di quanto imposto dalla normativa regionale, richiamata dalla ricorrente, secondo la quale, nei negozi come quello in esame, la parte riservata alla esposizione dei mobili, ove, evidentemente, v'è una produzione di rifiuti notevolmente inferiore, deve essere pari ad un rapporto di 9 su 10.

Consegue che:

- i locali siti in via dei mille, stante l'eccepito difetto di autorizzazioni per la fruizione pubblica (incombeva al comune dimostrare il

contrario) andavano tassati secondo la tariffa prevista per "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta";

- i locali siti in via per Mottola andavano tassati con la tariffa "esposizioni ed autosaloni" per la parte prevalente, secondo la percentuale di cui sopra, in base alla richiamata normativa regionale, mentre per la parte restante, minima, secondo la tariffa prevista per "uffici, agenzie e studi professionali". Il tributo relativo andava, poi, ulteriormente ridotto, nella misura percentuale prevista dall'art. 19 del regolamento comunale, mancando la prova certa che, all'epoca, fosse attivato in prossimità il servizio di raccolta dei rifiuti, non potendo questo essere desunto semplicemente dalla scarsa documentazione fotografica offerta da controparte, in quanto priva di data certa.

Spese compensabili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato, nei limiti e termini di cui in motivazione. Spese compensate.

N° 903

PRONUNCIATA IL:

23 GEN. 2019

DEPOSITATA IN

SEGRETARIA IL
9 MAG. 2019

IL SEGREGARIO
(dr. Giuseppe Perillo)



Presidente

Relatore

Giudice

17/2017 TRIB.ERARIALI 201:
17/2017 IRPEF-ADD.REG.

17/2017 IRPEF-ADD.COM.

17/2017 IRAP 2012

- contrario) andavano tassati secondo la tariffa prevista per “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”;
- i locali siti in via per Mottola andavano tassati con la tariffa “esposizioni ed autosaloni” per la parte prevalente, secondo la percentuale di cui sopra, in base alla richiamata normativa regionale, mentre per la parte restante, minima, secondo la tariffa prevista per “uffici, agenzie e studi professionali”. Il tributo relativo andava, poi, ulteriormente ridotto, nella misura percentuale prevista dall’art. 19 del regolamento comunale, mancando la prova certa che, all’epoca, fosse attivato in prossimità il servizio di raccolta dei rifiuti, non potendo questo essere desunto semplicemente dalla scarsa documentazione fotografica offerta da controparte, in quanto priva di data certa.

Spese compensabili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l’avviso di accertamento impugnato, nei limiti e termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Taranto, 27.11.2018

Il Presidente es. 